

23.**ATTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA****Pomeridiana di lunedì 20 dicembre 2010****Interpellanza oggetto:****497 (32)****Progetto di legge oggetto:****827 (8)**

(emendamenti)

Deliberazioni oggetti:**769 (31)****471 (32)****803 (33)****832 (34)****Ordine del giorno oggetto:****769/1 (12)****Risoluzione oggetto:****867 (127)****Interpellanza****OGGETTO 497 - Interpellanza del consigliere Mandini circa il trasporto pubblico regionale e locale (32)**

«Lo scrivente consigliere regionale
premesse che

- i tagli al trasporto pubblico regionale e locale comporteranno un taglio per le Regioni di 4 miliardi di euro per il 2011 e 4,5 miliardi di euro per il 2012;

- in particolare per il 2011 si prevede uno stanziamento di risorse inferiore del 27% rispetto a quest'anno, che genererà un forte ridimensionamento dell'offerta dei servizi sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo;

visto che

- nella settimana di ferragosto FER (Ferrovie Emilia Romagna Srl), di cui la Regione Emilia-Romagna è socia di maggioranza con il 92% delle quote, ha assunto un dirigente esterno nel ruolo di direttore del personale e settore paghe, nonché responsabile delle relazioni industriali;

considerato che

- in un momento in cui il Governo Berlusconi, con i pesanti tagli previsti dalla manovra finanziaria, mette in ginocchio il trasporto pubblico locale, è assolutamente inopportuno e controproducente esternalizzare le figure professionali dirigenziali, soprattutto tenendo conto degli alti costi che ogni dirigente comporta;

- la valorizzazione del personale dipendente sarebbe la strategia migliore al fine di contenere le spese, valorizzare le esperienze e le professionalità già presenti, nonché destinare i risparmi al miglioramento e all'ampliamento dei servizi;

evidenziato che

- mentre l'assessore regionale ai Trasporti, insieme ai colleghi di numerose Regioni, invita il Governo a rivedere le riduzioni previste per il servizio del Trasporto Pubblico Regionale, denunciando l'iniustizia della manovra finanziaria, che prevede tagli insostenibili per il settore e

mette a repentaglio le politiche per la mobilità fin'ora adottate, non consentendo di fare nuovi investimenti, necessari per sostenere e rafforzare un modello di trasporto pubblico efficiente anche a livello ambientale;

- FER, la maggiore società di trasporto della regione Emilia-Romagna, sembra inconsapevole della difficile situazione economico finanziaria delle casse regionali, in quanto opera scelte che vanno in controtendenza rispetto ad una politica che dovrebbe essere volta principalmente al risparmio e al contenimento dei costi, unitamente alla valorizzazione delle professionalità già in essa presenti;

interpella la Giunta regionale

- al fine di sapere quali azioni intenda porre in essere per sostenere il trasporto pubblico regionale e locale, migliorare la qualità dei servizi, incentivare l'occupazione, considerata l'entità dei tagli previsti al trasporto regionale e locale;

- quali azioni intenda intraprendere al fine di ottimizzare le risorse e risparmiare sui costi di gestione di FER, anche a fronte delle recenti scelte effettuate dalla società in merito alle nomine di figure dirigenziali di alto livello, che sembrano andare in controtendenza rispetto ad una politica di tagli e di contenimento delle spese;

- se è intenzione della Giunta procedere ad operazioni di riorganizzazione e fusione delle società che gestiscono il trasporto pubblico regionale e locale e se tra queste sono presenti società partecipate dal Comune di Bologna.»

Progetto di legge

OGGETTO 827

Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Monari, Sconciaforni, Naldi, Mandini, Barbati, Mazzotti, Noè, Lombardi, Pollastri, Manfredini e Cevenini: «Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale)» (8)

Art. 1

Riduzione del dieci per cento
del trattamento economico dei consiglieri regionali

1. Le indennità mensili di carica e di funzione di cui alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale) sono diminuite del dieci per cento. I riferimenti contenuti nella legislazione regionale a tali indennità si intendono agli ammontari diminuiti di cui al presente comma.

Art. 2

Modifica dell'art. 4 della legge regionale n. 42 del 1995

1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 42 del 1995 è sostituito dal seguente:

"1. Il diritto all'indennità di carica decorre dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa e dura fino al giorno precedente il nuovo insediamento. Ferma tale decorrenza, la corresponsione dell'indennità di carica si effettua dal giorno successivo a quello dell'avvenuta convalida."

Art. 3

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 42 del 1995

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 42 del 1995 è sostituita dalla seguente:

"b) da un rimborso spese di trasporto per lo svolgimento di tutte le attività connesse all'esercizio del mandato presso la sede dell'Assemblea legislativa regionale,

costituito da un rimborso mensile a piè di lista per il percorso dal luogo di residenza dei consiglieri, anche se ubicato fuori del territorio regionale, alla sede dell'Assemblea legislativa, secondo i criteri e le modalità stabiliti con atto dell'Ufficio di Presidenza. Il rimborso delle spese di trasporto non spetta ai consiglieri che, in ragione della particolare funzione svolta, fruiscono in via permanente di un'autovettura di servizio o di un'autovettura a guida libera di proprietà dell'amministrazione regionale."

2. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 42 del 1995 è sostituito dal seguente:

"2. Nel caso in cui le riunioni di cui al comma 1 si tengano in luogo diverso dal capoluogo regionale, il rimborso di cui alla lettera b) del comma 1 compete a tutti i consiglieri non residenti nel comune in cui ha luogo la riunione."

3. Il comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 42 del 1995 è sostituito dal seguente:

"5. Al consigliere che in un mese risulti assente, anche giustificato, ad oltre dieci delle riunioni di cui al comma 1, non è corrisposto il rimborso di cui alla lettera a) del comma 1."

4. Il comma 6 dell'art. 6 della legge regionale n. 42 del 1995 è sostituito dal seguente:

"6. La disposizione di cui al comma 5 non è operata:

a) quando il consigliere assente alla riunione abbia partecipato ad altra riunione, in tutto o in parte contemporanea, di uno degli organismi indicati al comma 1 e quando il consigliere sia inviato in missione in rappresentanza dell'Assemblea legislativa o della Giunta regionale a norma del comma 1 dell'articolo 8;

b) quando l'assenza alle riunioni di cui al comma 1 sia compensata dalla presenza a riunioni, anche non concomitanti con quelle per le quali si è verificata l'assenza, di Commissioni assembleari di cui il consigliere non è componente ma alle quali è intervenuto in sostituzione, a norma del Regolamento interno, di altro componente; o quale proponente / relatore di argomenti sottoposti all'esame della Commissione; o quale presentatore di interrogazioni cui si dia risposta in Commissione."

5. I commi 3 e 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 42 del 1995 sono abrogati.

Art. 4

Modifiche all'art.12 della legge regionale n. 42 del 1995

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 42 del 1995 è così sostituito:

"1. La misura dell'indennità di fine mandato è stabilita - per ogni anno di mandato esercitato, o frazione di anno, e fino ad un massimo di dieci anni - in un dodicesimo dell'indennità di carica totale lorda percepita nell'anno dal consigliere regionale. Se l'esercizio del mandato supera i dieci anni, il calcolo dell'indennità di fine mandato si effettua sui primi dieci anni."

2. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 42 del 1995 è abrogato.

Art. 5

Abrogazione dell'istituto dell'assegno vitalizio regionale

1. Dalla X legislatura regionale è abrogato l'istituto dell'assegno vitalizio di cui alla legge regionale n. 42 del 1995.

2. Per i consiglieri regionali in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura si applicano le disposizioni inerenti l'assegno vitalizio di cui alle leggi regionali vigenti in materia.

3. Per i consiglieri regionali rieletti nella X legislatura o in legislature successive tale ulteriore esercizio del mandato non produce alcun ulteriore effetto giuridico ed economico rispetto al già maturato in ordine all'assegno vitalizio.

Art. 6 Abrogazioni

1. Il comma 4 dell'art. 5 ed il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 42 del 1995 sono abrogati.

Art. 7 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Emendamenti all'oggetto 827

Emendamento 1, a firma della consigliera Barbati:

«Art. 5, comma 1, le parole "Dalla X legislatura regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Dalla IX legislatura regionale".»

Emendamento 2, a firma della consigliera Barbati:

«Art. 5, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma 1 bis:

"1 bis. Ai consiglieri regionali eletti nella IX legislatura vengono restituite le somme relative ai contributi per la corresponsione dell'assegno vitalizio già versati, senza rivalutazione monetaria e senza interessi, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza".»

Emendamento 3, a firma della consigliera Barbati:

«Art. 5, comma 2, le parole "in carica" sono sostituite dalle seguenti: "rieletti".»

Emendamento 4, a firma del consigliere Favia:

«All'art. 1, le parole "dieci per cento" sono sostituite dalle parole: "cinquanta per cento".»

Emendamento 5, a firma del consigliere Favia:

«Dopo l'art. 1, è inserito il seguente art. 1 bis:

"Art. 1 bis

Modifiche dell'articolo 5 della legge regionale n. 42 del 1995

1. Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta alla indennità prevista all'articolo 2, una indennità di funzione commisurata alle seguenti percentuali dell'indennità mensile lorda percepita dai membri della Camera dei Deputati:

a) al Presidente dell'Assemblea legislativa e al Presidente della Giunta regionale: indennità di funzione pari al 35 per cento;

b) al Vicepresidente della Giunta regionale, ai componenti della Giunta regionale e ai Vicepresidenti dell'Assemblea legislativa: indennità di funzione pari al 22,5 per cento.

2. Le indennità di cui al presente articolo sono corrisposte a decorrere dalla data di assunzione della carica e per tutta la durata della stessa".»

Emendamento 6, a firma del consigliere Favia:

«Il comma 1 dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

"1. Il diritto all'indennità di carica decorre dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa e cessa alla data delle successive elezioni per il rinnovo del Consiglio, o a quello

dell'anticipato scioglimento dello stesso. Ferma tale decorrenza, la corresponsione dell'indennità di carica si effettua dal giorno successivo a quello dell'avvenuta convalida."»

Emendamento 8, a firma del consigliere Favia:

«Il comma 3 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

"3. Al consigliere che in un mese non risulti presente ad almeno dieci delle riunioni di cui al comma 1, non è corrisposto il rimborso di cui alla lettera a) del comma 1".»

Emendamento 9, a firma del consigliere Favia:

«L'art. 4 è sostituito dal seguente:

"1. Gli articoli 11, 12 e 12 bis della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 sono abrogati".»

Emendamento 10, a firma del consigliere Favia:

«L'art. 5 è sostituito dal seguente:

"1. Dalla entrata in vigore della presente legge è abrogato l'istituto dell'assegno vitalizio di cui alla legge regionale n. 42 del 1995.

2. I consiglieri regionali in carica nell'attuale legislatura possono chiedere, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la restituzione della trattenuta obbligatoria effettuata, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi. Le quote versate dall'Assemblea legislativa, ed il rendimento eventualmente conseguito rimangono nelle disponibilità del Consiglio regionale.

3. Salvi i diritti dei consiglieri già percettori dell'assegno di vitalizio per i consiglieri delle precedenti legislature l'età minima per usufruire dell'assegno vitalizio è fissata in 65 anni".»

Emendamento 11, a firma del consigliere Favia:

«Dopo l'art. 5 è inserito il seguente:

"Art. 5 bis

Destinazione fondi per la non autosufficienza

1. Le economie derivanti dai processi di razionalizzazione delle spese e della soppressione dell'istituto dei vitalizi previsti dalla presente legge per l'anno 2011 sono destinate al fondo per la non autosufficienza, con destinazione esclusiva a vantaggio delle azioni rivolte alle persone con disabilità grave".»

Emendamento 12, a firma del consigliere Lombardi:

«All'art. 3, comma 1, si propone di sostituire come segue tutto il periodo da b) alla fine del periodo:

"b) da un rimborso spese di trasporto per lo svolgimento di tutte le attività connesse all'esercizio del mandato presso la sede del Consiglio regionale, costituito da un rimborso chilometrico per il percorso dal luogo di residenza dei consiglieri anche se ubicato fuori dal territorio regionale, corrisposto in base alla effettiva presenza, secondo i criteri e le modalità stabiliti con atto dell'Ufficio di Presidenza".»

Deliberazioni

OGGETTO 769

Delibera: «Recesso dell'Assemblea legislativa dall'Associazione denominata "Istituto di studi federalisti Altiero Spinelli".» (31)

«L'Assemblea legislativa

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa n. 147 del 17 novembre 2010, recante: ""Recesso dell'Assemblea legislativa dall'Associazione denominata "Istituto di studi federalisti Altiero Spinelli"";

23ª SEDUTA (*pomeridiana*)

ALLEGATO A

20 DICEMBRE 2010

Preso atto che la commissione assembleare "Bilancio Affari Generali ed Istituzionali" nella seduta del 7 dicembre 2010 ha preso in esame la suddetta proposta dell'Ufficio di Presidenza, esprimendo sulla stessa parere favorevole, giusta nota prot. n. 36319 del 7 dicembre 2010;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

d e l i b e r a

- di approvare quanto proposto dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, con atto n. 147 del 17 novembre 2010, sopra citato e qui allegato per parte integrante e sostanziale;
- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.»

OGGETTO 471

Delibera: «Atto di indirizzo generale triennale 2011-2013 in materia di programmazione e amministrazione del trasporto pubblico regionale e locale.» (32)

«L'Assemblea legislativa

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1357 del 20 settembre 2010, recante in oggetto "Atto di indirizzo generale triennale 2011-2013 in materia di programmazione e amministrazione del trasporto pubblico regionale e locale.";

Preso atto che la commissione assembleare referente "Territorio Ambiente Mobilità" ha apportato modificazioni all'Allegato 1A della predetta proposta della Giunta, giusta nota prot. n. 36611 in data 10 dicembre 2010;

Visti:

- la legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione
- il D.lgs. n. 422/97 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.lgs. n. 112/98 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo primo della L. 15 marzo 1997, n. 59";
- gli artt. 27, 28 lett. k) e 46 della L.R. 13/2005 "Statuto della Regione Emilia-Romagna";
- l'art. 8 " Atto di indirizzo generale" della L.R. n. 30/98 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" e successive modificazioni e integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 194 del 18 febbraio 2008 recante "Avvio del procedimento per la predisposizione dell'aggiornamento del Piano Regionale Integrato dei trasporti - PRIT '98-2010";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1877 del 23 novembre 2009 recante: "L.R. 30/98 ART. 5 bis: Approvazione del documento preliminare del PIANO REGIONALE INTEGRATO DEI TRASPORTI denominato PRIT 2010-2020";
- l'Atto di indirizzo generale in materia di programmazione e amministrazione del trasporto pubblico regionale per il triennio 2007/2009 - Art. 8, L.R. 30/98, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 109 del 3 aprile 2007;

23ª SEDUTA (pomeridiana)

ALLEGATO A

20 DICEMBRE 2010

- l'Addendum all'anno 2010 dell'Atto di indirizzo triennale 2007/2009 in materia di programmazione e amministrazione del trasporto pubblico regionale. Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 109/07. Integrazione, estensione e conferma all'anno 2010 dei principi e delle finalità" approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 166/2008;

Preso atto del parere espresso dal Consiglio delle Autonomie locali sulla proposta della Giunta regionale in oggetto alla Giunta regionale stessa, a norma dell'art. 23 comma 3 lett. c) della L.R. 13/2005, dell'art. 6 della L.R. 13/2009 e dell'art. 56 comma 4 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, Allegato 1B parte integrante della presente deliberazione;

Attesa la necessità di adottare ai sensi e per le finalità di cui agli artt. 8, 9 e 12 della citata L.R. 30/98 e sue modificazioni, il nuovo "Atto di indirizzo generale per il triennio 2011/2013 in materia di programmazione e amministrazione del trasporto pubblico regionale e locale", contenuto nell'Allegato 1A, parte integrante della presente deliberazione;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa sulla proposta della Giunta regionale, n. 1357 del 20 settembre 2010, qui allegato;

Prevvia votazione palese, a maggioranza dei presenti,

d e l i b e r a

1. di approvare l'"Atto di indirizzo generale per il triennio 2011-2013 in materia di programmazione e amministrazione del trasporto pubblico regionale e locale" nel testo di cui all'Allegato 1A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.» (*Allegato 1A Atto di Indirizzo triennale in materia di programmazione e amministrazione del trasporto pubblico regionale depositato agli atti*)

OGGETTO 803

Delibera: «Istituzione della riserva naturale generale "Ghirardi". (Art. 42 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000").» (33)

«L'Assemblea legislativa

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 1818 del 29 novembre 2010, recante ad oggetto "Istituzione della riserva naturale generale "Ghirardi". (Art. 42 della L.R. 6/2005).";

Preso atto del favorevole parere espresso dalla commissione referente "Territorio, Ambiente, Mobilità" di questa Assemblea legislativa, giusta nota prot. n. 37397 in data 16 dicembre 2010;

Prevvia votazione palese, a maggioranza dei presenti,

d e l i b e r a

- di approvare le proposte contenute nella deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 1818 del 29 novembre 2010, sopra citata e qui allegata quale parte integrante e sostanziale;
- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.»

OGGETTO 832

Delibera: «L.R. 19 agosto 1996, n. 30. Modifica della deliberazione del Consiglio regionale n. 1215 del 29 luglio 1999 e successive modifiche di approvazione dell'accordo del Programma speciale d'area "Riqualificazione urbana di Reggio Emilia".» (34)

«L'Assemblea legislativa

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 1875 del 6 dicembre 2010, recante ad oggetto ""L.R. 19 agosto 1996, n. 30. Modifica della deliberazione del Consiglio regionale n. 1215 del 29 luglio 1999 e s.m. di approvazione dell'accordo del Programma speciale d'area "Riqualificazione urbana di Reggio Emilia"."";

Preso atto del favorevole parere espresso dalla commissione referente "Bilancio, Affari generali ed istituzionali" di questa Assemblea legislativa, giusta nota prot. n. 37457 in data 16 dicembre 2010;

Previo votazione palese, a maggioranza dei presenti,

d e l i b e r a

- di approvare le proposte contenute nella deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 1875 del 6 dicembre 2010, sopra citata e qui allegata quale parte integrante e sostanziale;
- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.»

Ordine del giorno

OGGETTO 769/1 - Ordine del giorno proposto dai consiglieri Luciano Vecchi, Pollastri, Donini, Casadei, Grillini, Naldi e Montanari per impegnare l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa a valutare tutte le possibili forme di collaborazione alle attività dell'Istituto di studi federalisti Altiero Spinelli. (12)

«L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Considerata

La rilevanza e la qualità delle attività dell'Istituto di studi federalisti "Altiero Spinelli".

Preso atto

Dell'impossibilità, dovuta a vincoli di bilancio, per l'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna di confermare il proprio status di componente del Consiglio di amministrazione di tale Istituto.

Ritenendo

Di dover comunque mantenere una proficua collaborazione con l'Istituto Spinelli, in maniera particolare per contribuire alla diffusione delle idee dei principi del federalismo europeo.

Impegna l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa

A valutare tutte le possibili forme di collaborazione alle attività dell'Istituto di studi federalisti Altiero Spinelli.»

23ª SEDUTA (*pomeridiana*)

ALLEGATO A

20 DICEMBRE 2010

Risoluzione

OGGETTO 867 - Risoluzione proposta dai consiglieri Grillini, Casadei, Monari, Pariani, Costi, Villani, Noè e Favia per valutare l'opportunità che nel 2011, ricorrendo il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, le sedute dell'Assemblea vengano aperte dall'esecuzione dell'Inno di Mameli come simbolo dell'unità nazionale. (127)

«L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

Nel 2011 ricorre il 150° anniversario dell'Unità d'Italia;

Constatato che

Anche in Emilia-Romagna sono state ideate molte iniziative per celebrare degnamente tale anniversario;

Considerato

Il ruolo di molti patrioti dell'Emilia-Romagna, che persero la vita anelando al raggiungimento dell'Unità italiana, come si presenta attualmente;

Valutato che

L'elemento simbolico che maggiormente esprime l'Unità del Paese, insieme al tricolore nato in Emilia-Romagna, è rappresentato dall'Inno nazionale;

Rilevato che

L'Inno nazionale, meglio conosciuto come "Fratelli d'Italia", fu scritto dal patriota Goffredo Mameli eroe della Repubblica Romana;

L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna

Ritiene opportuno che, per tutto il 2011, le sue sedute vengano aperte dall'esecuzione dell'Inno di Mameli, come simbolo di Unità nazionale e per ulteriore e significativa partecipazione alle celebrazioni del 150° anniversario del raggiungimento della stessa.»